

POLE DANCE PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 16/11/2023

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 21,30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e così complessivamente n. 11 soci. Non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo necessario, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,00 e rinviata la trattazione dell'ordine del giorno all'assemblea in seconda convocazione prevista per il giorno 18/11/2023 alle ore 16,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



POLE DANCE PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 18/11/2023

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 16,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

II/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

e così complessivamente n. [REDACTED]oci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Cavatorti Lorenza, che chiama alle funzioni di Segretario Bolognesi Sara.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Bolognesi Sara per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

~~PRESIDENTE~~

[Signature]

~~SECRETARIO~~

[Signature]

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

- 1) la sede dell'Associazione è variata come da verbale della Assemblea Ordinaria del 04 Dicembre 2021 presso Sorbolo Mezzani via 11 Settembre 5 a tal fine si propone di variare il Titolo 1 Articolo 1 con la attuale Sede.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- 2) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

A tal fine si propone di modificare il Titolo II Articolo 3

Con la seguente formulazione:

1. L'Associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina del la Pole Dance, Tessuti Aerei, Cerchio Aereo, Calistenic, Verticalismo, discipline legate alla danza e alla ginnastica e fitness e utilizzo di attrezzi non convenzionali e alle discipline affini e in tutte le discipline che il direttivo delibererà in futuro riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi simili sia nazionali che esteri.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- 3) possibilità di svolgere anche **attività diverse da quelle sportive**, purché secondarie e strumentali.


Sul punto si propone di modificare il Titolo II e aggiungere l'Art. 4

con

L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Rispetto alla disciplina dell'**incompatibilità** si rende necessario modificare il Titolo VI aggiungendo l'articolo 14:

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Rispetto alla **nuova clausola relativa all'incompatibilità**, il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Non si rende neppure necessario intervenire sulla **clausola in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili** in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta. Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato dal decreto legislativo 36/2021.

Rispetto alla **retribuzione dei collaboratori**, viene specificato che il rispetto del parametro di quantificazione – ossia che non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative – debba essere osservato anche per i lavoratori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di compensi pertanto è subordinato a tale verifica. Solo se sussistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportive si può derogare a tale limite.

Anche nel caso di riconoscimento di indennità di carica si rende necessario porre attenzione alla quantificazione dell'emolumento che dovrà essere *“proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e bisognerà anche verificare che non sia superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”*.

Un'altra novità interessante è legata alla possibilità, prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all'eventuale erogazione di servizi a non soci.

Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente infine evidenzia che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di **garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori**. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico delle imposte sui redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazioni fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà

genitoriale dell'associato minorenni che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenni che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale *"Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto"*, essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore previa lettura ed approvazione del presente verbale.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 18/11/2023

POLE DANCE PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLE DANCE
PARMA**

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Parma, via Passo Buole, 1/a, un'associazione che assume la denominazione " Associazione Sportiva Dilettantistica Pole Dance Parma". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2


L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza, ginnastica, pole dance, e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisterà ad ogni effetto la classifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

PRESIDENTE



SEGRETARIO



ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;**
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;**
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;**
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.**

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 5 giorni tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 5 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11


L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;**
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;**
- c) eredità, donazioni e legati;**
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;**
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;**
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;**
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;**

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

art.12

L'Esercizio sociale va dal 01 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee


ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.


L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invito in lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15

PRESIDENTE



SEGRETARIO



L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sui tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART.16

Nelle assemblee- ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria- è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

PRESIDENTE



SEGRETARIO



ART.19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;**
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;**
- c) predisporre i regolamenti interni;**
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;**
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esecuzione degli associati;**
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;**
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;**
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.**

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi trii i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino a successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente


ART .21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 5 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



**Collegio dei revisori dei conti
(qualora eletto)**

ART.22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non Soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**TITOLO VII
Scioglimento**

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguitano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


Norma Finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Parma, li

PRESIDENTE



SEGRETARIO

